



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000288 del 07/10/2019

*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26 del medesimo decreto legislativo, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO in particolare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 104/2017, che stabilisce, tra l'altro, che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

VISTO l'articolo 5 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, che quanto disposto nel regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione della procedura di VIA;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il decreto ministeriale n. 161/2012, recante “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo” e gli articoli 41, comma 2 e 41-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l’articolo 36, comma 7 *bis* della legge 17 dicembre 2012, n. 121, che trasferisce le competenze in materia di valutazione ambientale della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale dalle Regioni allo Stato;

PRESO ATTO dell’istanza, già attivata da Terna Rete Italia S.p.a. presso la Regione Puglia in data 13 maggio 2009;

VISTA la nota prot. DVA-2013-8558 del 11 aprile 2013, con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dall’articolo 36, comma 7 *bis* della legge n. 121/2012, ha chiarito che “i procedimenti di VIA, avviati presso le Amministrazioni regionali prima del 18.10.2012, debbano essere conclusi presso l’Amministrazione Statale in virtù della oramai radicata competenza in capo ad essa ad opera della succitata norma; A tal fine sarà cura delle Regioni trasmettere allo scrivente Dicastero [...] tutta la documentazione e gli atti in proprio possesso inerenti alle istanze presentate, ivi inclusi quelli acquisiti da altre Amministrazioni e/o Enti nonché gli eventuali documenti prodotti da soggetti privati”;

VISTA pertanto l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Terna Rete Italia per il progetto di “Rifacimento elettrodotto 150 kV Corato-Bari industriale 2 nei Comuni di Corato - Ruvo di Puglia - Terlizzi - Bitonto - Modugno (Ba)”, con nota prot. TRISPA/P20140002001 del 22 luglio 2014, acquisita al prot. DVA-2014-026198 del 6 agosto 2014;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto



ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 5 agosto 2014 sui quotidiani "La Repubblica", "Libero" e "La Gazzetta del Mezzogiorno";

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio in seguito alle varianti apportate al tracciato originario del nuovo elettrodotto;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione è avvenuta in data 21 novembre 2017 sui quotidiani "Corriere della sera", "Milano Finanza" e "La Gazzetta del Mezzogiorno";

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportate alle pagine 5 e 6 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2697 del 6 aprile 2018;

PRESO ATTO dei pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportati a pagina 5 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2697 del 6 aprile 2018;

PRESO ATTO delle controdeduzioni trasmesse dal proponente con nota prot. TRISPACS/P20170001272 del 22 dicembre 2017, acquisita al prot. 29934/DVA del 27 dicembre 2017;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 4-bis) "Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km" dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, sottoposte, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del medesimo decreto, a procedura VIA statale;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto aereo a 150 kV in singola terna, di lunghezza pari a circa 36 km, tra la cabina primaria di "Bari Industriale 2" sita nella zona industriale del Comune di Modugno, e la cabina primaria di "Corato", e la dismissione dell'esistente linea elettrica Terna a 150 kV, di lunghezza analoga a quella del nuovo elettrodotto;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, né l'elettrodotto in progetto né quello esistente interferiscono con siti appartenenti a dette aree;

VISTA la nota prot. TRISPACS/P20170000924 del 13 ottobre 2017, acquisita al prot. 24557/DVA del 26 ottobre 2017, con la quale la Terna Rete Italia S.p.a. ha manifestato la volontà di avvalersi del regime di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 in

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA 2015 - IPZS S.p.A. [2][5][9][U][X][C][0][0][9][8]



materia di gestione delle terre e rocce da scavo, secondo quanto previsto dall'articolo 27, commi 2 e 3, della sopracitata norma ed ha trasmesso il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto e la relativa documentazione;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sulla base dell'istruttoria condotta, si è espressa sul Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2697 del 6 aprile 2018, assunto al prot. 8074/DVA del 9 aprile 2018;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Regione Puglia, espresso con delibera di Giunta regionale n. 1680 del 2 novembre 2016, assunto al prot. 28546/DVA del 24 novembre 2016;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali prot. 9435 del 29 marzo 2019, assunto al prot. 8091/DVA del 29 marzo 2019;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

- a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2697 del 6 aprile 2018, costituito da n. 39 pagine;
- b) il parere positivo della Regione Puglia, espresso con deliberazione di Giunta regionale n. 1680 del 2 novembre 2016, costituito da n. 39 pagine;
- c) il parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 9435 del 29 marzo 2019, costituito da n. 20 pagine;

VISTA la nota DVA-int-13986 del 3 giugno 2019 e la nota DVA-int-14733 del 10 giugno 2019, con le quali rispettivamente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed il dirigente della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali hanno trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. La compatibilità ambientale del progetto "Rifacimento elettrodotto 150 kV 'Corato-Bari industriale 2' nei Comuni di Corato - Ruvo di Puglia - Terlizzi - Bitonto - Modugno (Ba)",



presentato dalla società Terna Rete Italia, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2697 del 6 aprile 2018. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 9435 del 29 marzo 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Condizioni ambientali della Regione Puglia)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1680 del 2 novembre 2016, se non in contrasto o non ricomprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il "soggetto individuato per la verifica di ottemperanza" alle condizioni ambientali poste nella delibera di Giunta della Regione Puglia è la Regione medesima, che provvederà direttamente o avvalendosi di altri enti da essa delegati. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente,

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - I.P.Z.S. S.p.A. [2][5][9][U][X][C][0][0][9][8]



in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Terna Rete Italia S.p.a., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, all'ISPRA, all'ARPA Puglia ed alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza dell'Autorità di bacino della Puglia, dei Comuni attraversati dall'opera e delle altre amministrazioni interessate.


2. Il proponente provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

4. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al parere della Regione Puglia ed al parere del Ministero per i beni e le attività culturali, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GABINETTO

MIBAC-UDCM
GABINETTO
0026551-03/10/2019
Cl. 06.01.00/1553

Al Capo di Gabinetto
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

e, p.c.

Alla Direzione generale per le
valutazioni e le autorizzazioni
ambientali
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0022273/UDCM del 07/10/2019

All'Ufficio legislativo
SEDE

Alla Direzione generale archeologia,
belle arti e paesaggio
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto di "Rifacimento dell'elettrodotto 150 kv "Corato-Bari industriale 2" nei comuni di Corato – Ruvo di Puglia – Terlizzi- Bitonto – Modugno (BA)", presentato dalla società Terna Rete Italia S.P.A.

Con riferimento alla vostra documentata nota prot. n. 0020569/UDCM del 13 settembre 2019, si restituisce firmato dall'On. Ministro lo schema di decreto di pronuncia di compatibilità ambientale indicato in oggetto.

Copia del suddetto schema di decreto viene trasmesso, per opportuna informazione e monitoraggio, anche all'Ufficio legislativo di questo Ministero.

IL CAPO DI GABINETTO

prof. Lorenzo Casini